**CONTRATTO DI INVESTIMENTO**

**tra**

**E-traveldistrict S.r.l.,** con sede legale in [●], Via [●], capitale sociale di Euro [●], iscritta presso il Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e partita IVA [●], in persona del proprio legale rappresentante, dott. Andrea Elestici (di seguito, la “**Società**”)

**e**

[●] (di seguito, il “**Consulente**”)

(il Società e il Consulente, di seguito, congiuntamente, come le “**Parti**” e, singolarmente, la “**Parte**”)

**PREMESSE**

1. La Società ha ad oggetto la progettazione, lo sviluppo e la commercializzazione, in Italia ed all’estero, di servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore del turismo (di seguito, l’”**Oggetto Sociale**”) anche per il tramite di tecnologie e software originali, tra cui siti-web e applicazioni, in grado di promuovere, distribuire, commercializzare e vendere prodotti/servizi relativi al settore viaggi ai consumatori con esigenze speciali (di seguito, la “**Servizio Turistico Speciale**”).
2. Il Consulente è un professionista che dispone dei mezzi, delle risorse, della maturata esperienza, delle conoscenze tecniche ed informatiche e della professionalità per elaborare, creare, sviluppare, strutturare, mantenere, gestire, integrare, migliorare e modificare la Servizio Turistico Speciale.
3. La Società ha individuato nel Consulente il [professionista/ente] adatto per la gestione della Piattaforma offrendo allo stesso una quota del capitale sociale della Società, nonché un corrispettivo fisso e variabile come infra descritto.
4. Il Consulente ha partecipato alla costituzione della Società con il conferimento di Euro [●], a titolo di capitale nominale (di seguito, “**Quota Consulente**”) stante il suo ruolo di socio strategico ed operativo adatto alla gestione della Piattaforma (o parte di essa)

se partecipa all’aumento di capitale

1. Il Consulente è interessato a partecipare al capitale sociale della Società svolgendo a tale scopo l’attività ed i Servizi, come *infra* definiti, con una quota nominale del capitale pari ad Euro [●] (di seguito, “**Quota Consulente**”).
2. [SOLO SE VERO] Il Consulente è proprietario [/licenziatario] di diversi assets, tra cui [portali/software/domini] (di seguito, gli “**Assets**”), i quali sono stati trasferiti alla Società tramite il contratto sottoscritto tra le Parti in data [●], come meglio individuato nell’Allegato (C).

Oppure (se ancora da trasferire)

1. [SOLO SE VERO] Il Consulente è proprietario [/licenziatario] di diversi assets, tra cui [portali] (di seguito, gli “**Assets**”), i quali saranno trasferiti nella Società tramite contratto la cui bozza è qui allegata sub Allegato (C).
2. Le Parti hanno intenzione con il presente contratto (di seguito, il “**Contratto**”) di concordare e regolare le condizioni ed i termini dell’investimento del Consulente nel capitale sociale della Società a fronte dell’apporto da parte dello stesso delle proprie capacità lavorative e degli Assets al fine di perseguire l’Oggetto Sociale.

**Tutto ciò premesso**

come parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

# Oggetto del Contratto

* + 1. Il Consulente si impegna in modo puntuale e continuativo, e nel rispetto delle scadenze e delle tempistiche di volta in volta concordate con la Società, a fornire alla Società, che accetta, le seguenti attività:

[●] (di seguito, i “**Servizi**”)

* + 1. A fronte dell’adempimento delle prestazioni delle attività dei Servizi, la Società riconosce al Consulente un corrispettivo fisso [e un corrispettivo variabile] di cui al successivo articolo 7.
    2. Resta inteso tra le Parti che il presente Contratto ha natura prettamente *intuitu personae* ed è stipulato in considerazione delle capacità lavorative, dell’esperienza, della professionalità e delle conoscenze tecniche che la Società riconosce in capo al Consulente. Pertanto, il presente Contratto non può essere ceduto o trasferito senza consenso della Società e in caso di morte del Consulente il presente Contratto si intenderà risolto di diritto.

# Dichiarazioni e garanzie del Consulente

* + 1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Consulente dichiara e garantisce:

1. di aver accuratamente valutato ed accettato le specifiche caratteristiche qualitative e tecniche richieste per i Servizi;
2. di apportare la propria capacità lavorativa in completa autonomia ed indipendenza senza l’ausilio di personale dipendente e/o consulenti e di non essere dipendente di alcun datore di lavoro;
3. di essere in possesso di tutte le risorse, dell'esperienza, delle qualifiche e competenze necessarie per l’esecuzione dei Servizi;

# Obblighi a carico del Consulente

* + 1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Consulente si impegna a:

1. eseguire i Servizi sotto la propria responsabilità e con la diligenza professionale ragionevolmente richiesta per ciascuna prestazione, nonché a svolgere gli stessi in piena autonomia operativa, ma nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni contenute nel presente Contratto, oltre che di tutte le norme e regolamenti vigenti applicabili ai Servizi;
2. di mantenere costantemente informata e documentare la Società dei Servizi svolti e terminati, mediante l’invio di report mensili accurati e dettagliati che includono [●].

# Obblighi a carico della Società

* + 1. Al fine di consentire al Consulente di fornire tempestivamente e correttamente i Servizi, la Società si impegna a:

1. qualora necessario, garantire negli orari di ufficio l’accesso al Consulente presso la propria sede e/o le unità produttive;
2. consentire al Consulente di utilizzare, sotto la propria responsabilità, hardware e/o software presenti presso la sede e/o le unità produttive della Società che siano ritenuti dal Consulente necessari per l’esecuzione dei Servizi;
3. non effettuare interventi sui software e/o hardware di competenza del Consulente oggetto dei Servizi se non previa autorizzazione del Consulente e secondo condizioni e modalità di volta in volta concordate tra le Parti;
   * 1. Resta inteso che il Consulente non potrà essere in nessun caso essere considerato in ritardo o inadempiente nell’esecuzione dei Servizi, ove non sia in grado di fornire i Servizi a causa o in occasione della violazione di uno o più degli impegni assunti dalla Società ai sensi del presente articolo.
     2. Allo stesso modo il Consulente non potrà in nessun caso considerarsi obbligato a fornire i Servizi, né in ritardo o inadempienti rispetto alle obbligazioni poste a loro carico nel Contratto, qualora la Società dovesse essere inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente articolo.

# Modalità di esecuzione dei Servizi

* + 1. Per assicurare la corretta esecuzione del presente Contratto e la più efficace organizzazione delle attività in esso previste, le Parti nominano, rispettivamente, il sig. [●] per la Società quale soggetto responsabile della gestione operativa dei rapporti tra le Parti in merito all’esecuzione dei Servizi, avente il compito di verificare, per quanto di propria competenza, il corretto adempimento degli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti ai sensi del Contratto (di seguito, il “**Responsabile**”).
    2. Il Responsabile nominato dalla Società si relazionerà con il Consulente per assicurarsi che lo stesso possa svolgere in modo corretto e puntuale i Servizi oggetto del presente Contratto.

# Durata

* + 1. Il presente Contratto ha efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e durata a tempo indeterminato.
    2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ove il Contratto venisse sottoscritto in data successiva a quella dell’inizio effettivo dei Servizi, anche le prestazione nel frattempo eseguite dovranno considerarsi a tutti gli effetti regolamentate dalle previsioni contenute nel presente Contratto.

# Corrispettivo

* + 1. La Società si impegna a corrispondere al Consulente, a titolo di corrispettivo per la prestazione dei Servizi, un importo fisso di Euro [●], oltre IVA (di seguito il “**Corrispettivo Fisso**”) che sarà fatturato ogni [●] del mese.
    2. [SE ESISTENTE] La Società riconosce ulteriormente un compenso variabile che sarà calcolato sulla base della condivisione dell’incasso generato dagli Assets, secondo la formula indicata all’Allegato 7.2 (di seguito, “**Corrispettivo Variabile**”).
    3. Al fine di determinare il Corrispettivo Variabile, le Parti si impegnano a condividere ogni [3] mesi un documento che rappresenti in modo chiaro e preciso gli incassi degli Assets a cui verrà applicata la formula di cui all’Allegato 7.2.
    4. Entro [●] giorni dalla determinazione del Corrispettivo Variabile, il Consulente provvederà a fatturare tale importo alla Società.
    5. Stante l’inizio dell’attività della Società e la sua natura di start-up, le Parti concordano espressamente che per i primi [●] mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, non sarà riconosciuto il Corrispettivo Fisso in favore del Consulente.
    6. Le Parti concordano che saranno a carico della Società, tutte le spese ed i costi ragionevolmente sostenuti dal Consulente per la fornitura dei Servizi quali, a titolo esemplificativo, le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, salvo che tali spese e costi siano stati preventivamente autorizzate per iscritto dalla Società.
    7. Resta intesto tra le Parti che il Corrispettivo Fisso [ed il Corrispettivo Variabile] potranno essere corrisposte in danaro o tramite l’assegnazione di quote del capitale sociale della Società in favore del Consulente, secondo la formula di cui all’Allegato 7.7, ad esclusiva discrezione della Società.

# Risoluzione del Contratto e Penale

* + 1. Nel caso in cui il Consulente si renda inadempiente ad uno qualsiasi degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del presente Contratto che non sia di lieve entità (di seguito, “**Consulente Inadempiente**”), la Società avrà diritto di risolvere il Contratto stesso inviando al Consulente Inadempiente una contestazione scritta, a mezzo raccomandata a.r. ovvero posta elettronica certificata (PEC), recante l’espressa intimazione ad adempiere entro 10 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa. Decorso detto termine senza che vi sia stato adempimento, il Contratto sarà risolto di diritto e troverà applicazione il successivo articolo 8.2.
    2. In caso di risoluzione a causa del Consulente Inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1331 c.c., il Consulente Inadempiente concede irrevocabilmente alla Società, che accetta, un’opzione per acquistare la Quota Consulente - e non solo parte di esse – dal Consulente Inadempiente che, in caso di esercizio di tale diritto avranno l’obbligo di cederle alla Società, per l'intero, al valore nominale della Quota Consulente iscritta nell’ultimo bilancio d’esercizio approvato dalla Società (di seguito, “**Opzione Call**”).
    3. La Società si impegna a comunicare, tramite raccomandata a.r. ovvero posta certificata (PEC), al Consulente Inadempiente la propria volontà di esercitare l’Opzione Call entro e non oltre [●] giorni dalla scadenza dei termini di diffida ad adempiere di cui al precedente articolo 8.1 (di seguito, “**Comunicazione Opzione Call**”).
    4. Il Consulente Inadempiente, a fronte dell’esercizio dell’Opzione Call da parte della Società, si impegna irrevocabilmente a cedere la Quota Consulente ed a sottoscrivere l’atto notarile di trasferimento delle stesse - e ciò entro [●] dalla Comunicazione Opzione Call - presso il notaio che la Società sarà tenuta ad indicare al Consulente Inadempiente con un preavviso di 5 (cinque) giorni (i cui costi saranno equamente divisi tra la Società ed il Consulente Inadempiente).

# Diritto di recesso

* + 1. A partire dall’inizio del [●] mese dalla data di sottoscrizione, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare all’altra Parte, a mezzo raccomandata a.r. e/o email certificata (PEC), con un preavviso di almeno [●] ([●]) giorni.
    2. Qualora l’esercizio del diritto di recesso, ai sensi del precedente articolo 9.1, venga esercitato dal Consulente (di seguito, “**Consulente Recedente**”), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1331 c.c., la Società concede irrevocabilmente al Consulente Recedente, che accetta, un’opzione per vendere la Quota Consulente - e non solo parte di esse – alla Società che, in caso di esercizio di tale diritto, avrà l’obbligo di acquistarle, per l'intero, dal medesimo Consulente Recedente, nei termini ed alle condizioni qui di seguito previsti (di seguito, “**Opzione Put**”).
    3. Il Consulente Recedente si impegna a comunicare, tramite raccomandata a.r. ovvero posta certificata (PEC), alla Società la propria volontà di esercitare l’Opzione Put entro e non oltre [●] giorni dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente articolo 9.1 (di seguito, “**Comunicazione Opzione Put**”).
    4. Il prezzo dell’Opzione Put sarò calcolato secondo la formula di cui all’Allegato 9.4.
    5. Resta inteso che l’esercizio del recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
    6. Resta altresì espressamente inteso tra le Parti che il Consulente non ha diritto di esercitare il diritto di recesso di cui al precedente articolo 9.1, e pertanto non avrà diritto di esercitare tantomeno l’Opzione Put, in caso di inadempimento dello stesso agli impegni del presente Contratto, anche se non ancora comunicato dalla Società ai sensi del precedente articolo 8.1.
    7. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Società, il Consulente Recedente avrà il diritto di ottenere il rimborso dei costi e delle spese sostenute, nonché il pagamento delle opere eseguite.

# Cessione del Contratto e dei crediti

* + 1. Nessuna delle Parti avrà il diritto di cedere a terzi il presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.

# Dati Personali

* + 1. In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, le Parti dichiarano quanto segue:

1. che nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto potranno essere trasmessi, o comunque resi accessibili da una Parte all’altra Parte, “dati personali” del personale incaricato di gestire l’esecuzione del presente Contratto;
2. di essersi scambiate le informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascuna Parte, sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, sui soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
3. che la raccolta dei dati personali è funzionale all’esecuzione del presente Contratto e che la mancata raccolta degli stessi comporterebbe l’impossibilità di procedere all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto contrattuale.
   * 1. In relazione agli eventuali dati di terzi che il Consulente possa raccogliere e trattare per l’esecuzione del presente Contratto, la Società nominerà il Consulente responsabile del trattamento dei dati, con atto di nomina conforme alla legge.
     2. Ciascuna Parte si impegna, in qualità di titolare, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, sia con modalità cartacee che informatiche, nell’osservanza delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa applicabile, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l’unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico dal Contratto.
     3. Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui i rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto al conferimento dei dati non consentirebbe di perfezionare il presente Contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
     4. A ciascuna Parte, sono garantiti i diritti previsti dalla legge, ivi inclusi quello di ricevere dall’altra Parte informazioni in merito all’esistenza del trattamento, nonché di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. A tal fine, ciascuna Parte si impegna fin d’ora a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell’inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Ai fini che precedono, e nel rispetto delle norme vigenti, verranno dalle Parti individuati – per gli scopi di cui al presente Contratto – gli eventuali responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati.

# Riservatezza

* + 1. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare, direttamente o indirettamente, né a rivelare a terzi – in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte – le informazioni, i dati, i documenti relativi all’altra Parte dei quali sia venuta a conoscenza in occasione o in relazione al presente Contratto (le “**Informazioni Riservate**”). L’impegno di cui sopra, sarà valido e vincolante per tutta la durata del presente Contratto e per il periodo più lungo tra i 10 (dieci) anni successivi alla sua scadenza, risoluzione o anticipata cessazione degli effetti per qualsiasi motivo e il momento in cui le Informazioni Riservate diverranno di pubblico dominio.
    2. Ai fini del presente Contratto le Informazioni Riservate comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni e segreti commerciali e aziendali, prezzi, sconti e condizioni di vendita, piani di marketing, progetti, tecniche, procedimenti, formule, dossier autorizzativi, know-how tecnico e commerciale, procedure aziendali, liste e informazioni relative a prodotti, clienti e fornitori, codici sorgenti, specifiche tecniche del software, algoritmi, e ogni altra informazione di qualsivoglia natura riferita alle Parti e/o all’oggetto del presente Contratto e che vengano fornite o comunque acquisite, in forma verbale o scritta, da una delle Parti. Ciascuna Parte si impegna a far si (garantendo in tal modo anche il fatto del terzo) che il presente obbligo di riservatezza sia rispettato, qualora esistenti, dai propri dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, subappaltatori e ausiliari che dovranno venire a conoscenza di tali informazioni per l’esecuzione del presente Contratto. Ciascuna Parte riconosce che le Informazioni Riservate sono di esclusiva proprietà della Parte che le ha divulgate e che in virtù del presente Contratto non acquisirà alcun diritto sulle Informazioni Riservate.
    3. Ciascuna Parte, in relazione a quanto sopra esposto, si impegna:

1. a considerare e trattare le Informazioni Riservate come strettamente riservate e confidenziali e ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni;
2. ad utilizzare le Informazioni Riservate unicamente allo scopo di svolgere le attività oggetto del presente Contratto; a non usare tali informazioni in alcun modo che arrechi danno all’altra Parte né per alcun altro scopo di qualsiasi natura;
3. a non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi.
   * 1. Alla scadenza, risoluzione o anticipata cessazione degli effetti del presente Contratto per qualsiasi motivo, ciascuna Parte si obbliga a restituire all’altra Parte, a semplice richiesta, eventuali documenti di cui fosse entrato in possesso nei quali siano incluse le Informazioni Riservate, ogni parere, rapporto, commento o analisi degli stessi anche se elaborati internamente sulla base delle Informazioni Riservate, unitamente alle eventuali copie degli stessi che contengano le Informazioni Riservate.

# Contraenti indipendenti

* + 1. La Società e il Consulente dichiarano e riconoscono espressamente di essere contraenti indipendenti e che, con la sottoscrizione del presente Contratto, non intendono costituire, né costituiranno, alcuna associazione, joint venture o società, nemmeno di fatto, né alcun rapporto di lavoro subordinato. I dipendenti, i collaboratori, i consulenti e gli amministratori di una Parte non sono e non potranno essere considerati quali dipendenti, collaboratori, consulenti o amministratori dell’altra Parte.

# Forza maggiore

* + 1. Ai fini del presente Contratto con il termine “**Causa di Forza Maggiore**” si intende qualsiasi evento o circostanza imprevedibile ed inevitabile, che impedisca l’esecuzione del Contratto stesso o di parte di esso e che sia indipendente dalla volontà e dal controllo delle Parti. Tali circostanze sono di seguito elencate in via esaustiva: le calamità naturali (ad es. incendi, terremoti, inondazioni ecc.), gli atti di terrorismo, l’esistenza di conflitti armati, l’embargo, gli scioperi comunque motivati del personale dipendente o dei collaboratori (ad eccezione di quelli che abbiano carattere meramente aziendale o siano determinati da comportamenti illegittimi del datore di lavoro), eventuali disposizioni di legge, amministrative o ministeriali emanate nel corso del presente Contratto che ne sospendano l’esecuzione.
    2. Qualora una delle Parti non sia in grado di adempiere ad una o più delle proprie obbligazioni contrattuali per il verificarsi di una Causa di Forza Maggiore, la stessa non sarà considerata inadempiente per tutto il tempo e nella misura in cui l’adempimento delle obbligazioni a suo carico sia reso effettivamente impossibile dalla Causa di Forza Maggiore e, in ogni caso, a condizione che la stessa Parte:

1. dia immediata comunicazione scritta all’altra Parte dell’esistenza di una Causa di Forza Maggiore all’insorgere della stessa;
2. faccia tutto quanto possibile per porre rimedio alla propria incapacità di adempiere e, in ogni caso, per minimizzare l’impatto della Causa di Forza Maggiore sull’esecuzione del Contratto, tenendo costantemente aggiornata l’altra Parte in relazione alle azioni intraprese;
3. comunichi tempestivamente all’altra Parte la cessazione della Causa di Forza Maggiore rendendosi disponibile ad adempiere alle obbligazioni a proprio carico.
   * 1. In caso di inadempimento o di ritardo circa le comunicazioni relative all'esistenza o al termine della Causa di Forza Maggiore, la Parte inadempiente sarà ritenuta responsabile per i danni sofferti dall’altra Parte, e che avrebbero potuto essere evitati o limitati con il tempestivo adempimento alle obbligazioni sopra esposte.
     2. Nel caso in cui il verificarsi della Causa di Forza Maggiore dovesse persistere per un periodo superiore a 40 (quaranta) giorni, trascorso tale periodo ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal presente Contratto dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., all’altra Parte.

# Comunicazioni tra le Parti

* + 1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere inviata al destinatario a mezzo lettera raccomandata a.r., telefax, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti indirizzi e numeri di fax:

- Se alla Società, a:

[●]

Fax: +39 [●]

Email: [●]

All’attenzione di: [●]

- Se al Consulente, a:

[●]

Fax: [●]

Email: [●]

All’attenzione di: [●]

ovvero presso i diversi indirizzi e/o numeri di fax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto, nel rispetto delle formalità di cui sopra.

* + 1. Resta inteso che presso i suindicati indirizzi, ovvero presso gli indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il rispettivo domicilio ad ogni fine di Contratto, compresa l’eventuale notifica di atti giudiziari.

# Disciplina generale

* + 1. Qualsiasi modifica del presente Contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.
    2. Qualora una o più delle clausole contenute nel presente Contratto, o anche solo una parte di esse, sia o venga dichiarata invalida, illecita, illegittima o comunque inefficace, tale circostanza non pregiudicherà la validità, opponibilità o efficacia delle altre disposizioni ivi contenute. In tal caso, le Parti si impegnano fin d’ora a sostituire secondo buona fede le clausole del Contratto che dovessero risultare invalide e/o inefficaci con altre che, per quanto possibile, realizzino la stessa funzione.

# Legge applicabile e foro competente

Il presente Contratto è regolato a tutti gli effetti dalla legge italiana.

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia comunque connessa al presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

|  |  |
| --- | --- |
| **E-traveldistrict S.r.l.** | **[●]** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [\_\_\_\_\_\_\_\_]  Luogo:  Data: | [●]  Luogo:  Data: |